



# COMUNE DI CONFLENTI

## (PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29 del 12/3/2018

**Oggetto:** Presa d'atto nomina legale da parte del Sindaco nel procedimento penale....."omissis".

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo alle ore 19,30 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.

		Presente	Assente
<b>PAOLA Serafino Pietro</b>	SINDACO		X
<b>MASTROIANNI Raffaele</b>	VICESINDACO	X	
<b>MALAVENDI Adelina</b>	ASSESSORE	X	

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. **PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **MASTROIANNI Raffaele**, nella sua qualità di VICESINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** Presa d'atto nomina legale da parte del Sindaco nel procedimento penale..... "omissis".

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la comunicazione datata 10/3/2018 ed acquisita al protocollo comunale, in pari data, al n. 1252, con la quale il Sig. Sindaco, PAOLA Serafino Pietro, ha comunicato alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario che, in conseguenza e per l'effetto della notifica di "Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari" (art. "omissis" c.p.p.), relativo al procedimento penale ..... "omissis", instaurato dal lavoratore LSU, Sig. Nicolazzo Antonio, per fatti inerenti la carica dallo stesso ricoperta, ha provveduto a nominare quale difensore di fiducia l'avvocato "omissis" del Foro di "omissis";

**Considerato** che l'art. 22 del DPR n. 347/1983, l'art. 67 del DPR n. 268/1987, l'art. 50 del DPR n. 333/1990 e l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

**Rilevato** che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19/10/2005, n. 641; Cass. Civ., SS.UU., 9/3/2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7/11/2007, n. 5786), risponde anche all'esigenza di evitare che un dipendente di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'uffici, debba sopportare il peso economico del processo;

**Dato atto** che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concorrono:

- 1) L'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
- 2) La stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente/funziionario pubblico;
- 3) L'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
- 4) La conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. Liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17/7/2001, n. 3946, Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2000, n. 54; Corte dei Conti, SS.RR. 18/6/1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19/10/2005, n. 641);

**Preso atto** che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute dovranno essere rimborsate dagli amministratori e/o dai dipendenti stessi;

**Preso atto**, altresì, della Sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 27/4/2010 che esprime parere favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistono le quattro condizioni sopra riportate;

**Considerato** che l'orientamento della Corte dei Conti con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificatamente nell'ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, ha già avuto modi di rilevare che il dato testuale dell'art. 67 del DPR n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto del 14/9/2000) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con

relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12/11/2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21/12/2009, n. 1135);

**Rilevato**, pertanto, che si ritiene esclusa "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21/12/2009);

**Considerato**, inoltre, che l'accertamento del conflitto d'interessi con l'Ente, come è stato anche evidenziato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giungerà l'Autorità giudiziaria e che, pertanto, in questa fase, si ritiene opportuno, anche nell'interesse dell'Ente, di accogliere l'istanza predetta;

**Ritenuto** che l'avvocato designato nell'istanza, in atti d'Ufficio, Prot. n. 1252 del 10/3/2018, può ricevere il gradimento dell'Amministrazione e che, pertanto, nulla-osta alla nomina dello stesso da parte dell'istante;

**Dato atto** che il presente atto non comporta in questa fase alcun onere di carattere finanziario, essendo l'assunzione degli oneri a carico dell'Ente subordinato al verificarsi dei quattro presupposti sopra indicati e che solo a conclusione del procedimento giudiziario potrà essere assunto l'impegno e la conseguente liquidazione degli oneri legali nel rispetto della normativa e giurisprudenza vigente;

**Visto** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Con** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di prendere atto della richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Conflenti, Sig. PAOLA Serafino Pietro, acquisita agli atti dell'Ente in data 10/3/2018, al n. 1252.
- 3) Di precisare che i dati relativi al richiedente, al procedimento giudiziario e all'avvocato, così come la richiesta di patrocinio legale, sono contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali non vengono pubblicati all'albo pretorio online e vengono conservati agli atti. Potranno essere reso noto a conclusione del procedimento giudiziario in atto.
- 4) Di dare atto che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese saranno imburse.
- 5) Di dare atto che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute dovranno essere rimborsate dal Sindaco stesso.
- 6) Di incaricare il Segretario Comunale di inviare la comunicazione inerente il precitato atto all'interessato.
- 7) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL VICESINDACO**

**F.to:** (Mastroianni Raffaele)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (Dr. Pirri Ferdinando)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **10/8/2018** al **25/8/2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

**F.to:** IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pirri Ferdinando)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Conflenti, **10/8/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pirri Ferdinando)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **10/8/2018** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari Prot. N° 3859 (art. 125, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Conflenti, **10/8/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pirri Ferdinando)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Conflenti.